AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COSTRUZIONE DI UN PARTENARIATO TERRITORIALE PER LA CANDIDATURA DEL COMUNE DI PIACENZA AL "BANDO PER LO SVILUPPO DI ECOSISTEMI TERRITORIALI INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER L'ECONOMIA SOCIALE" DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

PREMESSO CHE:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), all'art. 3, comma 2, individua il Comune quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

- l'art. 13, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;

- nell'esercizio delle predette funzioni, il Comune può promuovere iniziative e forme di collaborazione funzionali alla cura degli interessi della comunità locale e allo sviluppo economico, sociale e territoriale della stessa;

- l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni", prevede, in applicazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, la possibilità per gli enti locali di stipulare, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, costituendo ulteriore riferimento normativo per l'attivazione di forme di collaborazione tra Amministrazione e soggetti del territorio;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), all'art. 134 regolamenta le sponsorizzazioni e i contratti analoghi, consentendo alla Pubblica Amministrazione di affidare a soggetti privati interventi o iniziative volte a realizzare lavori, servizi o forniture con costi a carico dello sponsor, costituendo strumento idoneo ad integrare le risorse di co-investimento privato richieste dalla misura regionale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", costituisce il quadro generale di riferimento dell'azione amministrativa e, in particolare, all'art. 1 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi

dell'ordinamento dell'Unione europea, disponendo altresì che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione siano improntati ai principi della collaborazione e della buona fede;

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della medesima Legge n. 241/1990, l'Amministrazione individua l'unità organizzativa e il responsabile del procedimento, cui compete, tra l'altro, valutare ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni, nonché curare gli ulteriori adempimenti istruttori, le comunicazioni e le pubblicazioni previste;

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento e i soggetti competenti all'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale sono tenuti ad astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

RICHIAMATI:

- la Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 778 final “Costruire un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale”, che individua l'economia sociale quale componente rilevante del modello economico e sociale europeo;

- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale, che invita gli Stati membri e le autorità territoriali a favorire l'integrazione dell'economia sociale nelle politiche di sviluppo economico, occupazione, innovazione e coesione;

- gli “Indirizzi strategici per l'Economia Sociale in Emilia-Romagna”, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 904 del 3 giugno 2026, attraverso i quali la Regione Emilia-Romagna assume l'economia sociale quale leva strutturale e trasversale per la qualificazione e l'innovazione del sistema economico regionale, individuando cinque Missioni strategiche di intervento;

- in particolare, la Missione 5 – Creazione di reti ed ecosistemi territoriali, finalizzata al rafforzamento della resilienza socioeconomica dei territori mediante la costruzione di reti stabili, modelli di governance pubblico-privato-comunità, infrastrutture sociali e forme di co-investimento in grado di generare valore nel medio-lungo periodo;

- la Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1035 del 22 giugno 2026, avente ad oggetto “Approvazione bando per lo sviluppo di ecosistemi territoriali innovativi in attuazione degli Indirizzi strategici per l'economia sociale e contestuale aggiornamento dei medesimi indirizzi”;

- il “Bando per lo sviluppo di Ecosistemi Territoriali Innovativi in attuazione degli Indirizzi strategici per l'Economia Sociale”, approvato quale Allegato 1 alla citata DGR n. 1035/2026, che attiva una sperimentazione territoriale finalizzata alla selezione e al sostegno di azioni pilota di economia sociale ad alto impatto sulle comunità locali, promuovendo il passaggio dal finanziamento di singoli soggetti e progettualità episodiche alla costruzione di reti di attori eterogenei impegnati su obiettivi condivisi di cambiamento territoriale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 2 del Bando regionale, i soggetti proponenti sono gli enti locali territoriali dell'Emilia-Romagna, in forma singola o associata, ai quali è attribuito il ruolo di soggetti abilitatori e capofila del partenariato;
- ciascun soggetto può presentare una sola proposta progettuale in qualità di capofila;
- il Bando prevede che i progetti siano sviluppati, fin dalla fase di candidatura, attraverso un partenariato ampio e formalizzato, comprendente almeno:
- un soggetto appartenente al perimetro dell'economia sociale, individuato secondo le categorie indicate dal Bando;
- un soggetto imprenditoriale privato non appartenente al perimetro dell'economia sociale;
- un soggetto appartenente all'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, quali Università, enti di ricerca, Centri per l'Innovazione della Rete Alta Tecnologia, associazioni Clust-ER regionali o soggetti analoghi;
- la partecipazione al presente Avviso è consentita sia a singoli attori sia ad aggregazioni o partenariati plurimi già costituiti o preesistenti;
- a seguito dell’istruttoria e della definizione della proposta progettuale, il partenariato territoriale tra il Comune di Piacenza e i soggetti selezionati sarà formalizzato esclusivamente mediante costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con il Comune quale capofila, entro la concessione del finanziamento regionale;
- il medesimo art. 2 stabilisce espressamente che il partenariato di progetto debba essere individuato nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e debba essere regolato, entro la concessione del finanziamento, mediante accordo di collaborazione, protocollo d'intesa, convenzione o altra modalità idonea a definirne ruoli, responsabilità e processi decisionali condivisi;

- la composizione della partnership deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto e per almeno tre anni dalla sua conclusione, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dalla Regione secondo quanto previsto dal Bando;

- ai fini della candidatura, l'art. 6 del Bando prevede che siano prodotte lettere di adesione/manifestazione di interesse da parte di tutti i partner di progetto, sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, ovvero un accordo di partenariato, contenenti l'indicazione degli impegni assunti e del ruolo operativo previsto nell'ambito del progetto;

- le proposte progettuali devono assumere quale riferimento prevalente la Missione 5 – Creazione di ecosistemi territoriali e produrre ricadute misurabili sulla Missione 2 – Integrazione tra economia e socialità e/o sulla Missione 3 – Innovazione sociale e tecnologica, potendo altresì comprendere componenti coerenti con la Missione 4 – Valorizzazione del capitale umano;

- il Bando attribuisce particolare rilevanza, in sede di valutazione, alla qualità, numerosità, eterogeneità e complementarità della partnership, alla chiarezza del contributo e del ruolo dei diversi soggetti coinvolti, nonché alla qualità del modello di governance e alla sostenibilità economico-finanziaria della proposta.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Piacenza intende presentare una propria candidatura al Bando regionale, assumendo il ruolo di ente proponente, soggetto abilitatore e capofila di un ecosistema territoriale per l'economia sociale;

- l'Amministrazione intende cogliere l'opportunità offerta dal Bando non quale mero strumento di finanziamento di singole iniziative, bensì quale occasione per promuovere la costruzione e il consolidamento di una rete territoriale stabile e generativa, capace di mettere in relazione soggetti dell'economia sociale, sistema imprenditoriale, mondo della ricerca e dell'innovazione, istituzioni e altri attori del territorio attorno a una visione condivisa di sviluppo;

- la costruzione della candidatura dovrà muovere dall'individuazione di bisogni, criticità e opportunità concrete del territorio piacentino e favorire la messa in comune di competenze, esperienze, progettualità, infrastrutture, risorse economiche e relazionali, al fine di individuare soluzioni capaci di produrre risultati e impatti sociali, economici e territoriali misurabili e sostenibili nel medio-lungo periodo;

- in ragione della natura sperimentale ed ecosistemica della misura regionale, l'Amministrazione ritiene opportuno non predeterminare integralmente, in questa fase, il

contenuto della proposta progettuale, ma attivare un percorso aperto alla partecipazione degli attori territoriali, attraverso il quale far emergere e successivamente integrare le migliori competenze, risorse e proposte coerenti con gli obiettivi del Bando;

- si rende pertanto necessario procedere mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse, quale strumento finalizzato ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza al percorso di individuazione dei potenziali partner, consentendo ai soggetti interessati di rappresentare il proprio profilo, le competenze possedute, le esperienze maturate, le proposte progettuali e gli apporti che sono disponibili a mettere a disposizione della candidatura;

- la procedura è pertanto finalizzata non alla mera raccolta di adesioni formali, bensì all'individuazione di soggetti in grado di fornire un contributo effettivo, qualificato e complementare alla costruzione dell'ecosistema territoriale e della relativa proposta progettuale;

- l'individuazione dei soggetti con i quali proseguire il percorso di costruzione della candidatura dovrà essere effettuata tenendo conto non soltanto delle caratteristiche del singolo proponente, ma anche della funzionalità del relativo apporto rispetto alla composizione complessiva del partenariato, avuto riguardo alla necessità di garantire l'eterogeneità, la complementarità, la capacità operativa, la sostenibilità e la coerenza della rete con gli obiettivi del Bando;

- la presente procedura riveste carattere esplorativo e prodromico alla costruzione della candidatura regionale, non costituisce procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, né procedura per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici;

- conseguentemente, la partecipazione alla manifestazione di interesse non determina in capo ai soggetti partecipanti alcun diritto o aspettativa all'inserimento nel partenariato definitivo, all'affidamento di attività, servizi o forniture, all'attribuzione di risorse economiche o alla successiva partecipazione all'attuazione del progetto;

- il Comune di Piacenza si riserva, in ogni caso, di non procedere alla presentazione della candidatura qualora, all'esito del percorso avviato, non risultino sussistenti le condizioni progettuali, partenariali, organizzative o finanziarie necessarie per la presentazione di una proposta coerente e sostenibile.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INDICE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

finalizzato all'individuazione di soggetti interessati a partecipare al percorso di costruzione del partenariato territoriale e alla definizione della candidatura del Comune di Piacenza al “Bando per

lo sviluppo di Ecosistemi Territoriali Innovativi in attuazione degli Indirizzi strategici per l'Economia Sociale" della Regione Emilia-Romagna.

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso

Il presente Avviso ha ad oggetto l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati interessati a collaborare con il Comune di Piacenza alla costruzione di un partenariato territoriale e alla definizione condivisa di una proposta progettuale da candidare al "Bando per lo sviluppo di Ecosistemi Territoriali Innovativi in attuazione degli Indirizzi strategici per l'Economia Sociale", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1035 del 22 giugno 2026.

Il Comune di Piacenza assume, nell'ambito della candidatura, il ruolo di ente proponente, soggetto abilitatore e capofila del partenariato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Bando regionale.

La procedura è finalizzata alla costruzione di una rete territoriale composta da soggetti differenti e complementari, capaci di concorrere alla definizione e, in caso di ammissione a finanziamento, alla successiva attuazione di una strategia comune orientata alla creazione di valore economico, sociale e ambientale per il territorio.

La manifestazione di interesse costituisce la prima fase di un percorso di costruzione della candidatura e ha lo scopo di individuare soggetti disponibili a partecipare attivamente alla definizione della proposta progettuale, mettendo a disposizione, in relazione alle proprie caratteristiche e competenze, esperienze, progettualità, conoscenze, risorse, beni, servizi, infrastrutture, capacità di coinvolgimento territoriale e, ove pertinente, capacità di co-investimento.

La presente procedura non comporta l'attribuzione di contributi, finanziamenti, corrispettivi o altri vantaggi economici ai soggetti partecipanti e non costituisce affidamento di attività ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici.

L'apporto dei soggetti privati potrà essere formalizzato anche mediante sponsorizzazione tecnica o finanziaria, nel rispetto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, oppure mediante donazione di beni o denaro secondo la disciplina applicabile, anche in relazione all'art. 8 del Codice. L'adesione all'ATS non sostituisce gli atti e gli adempimenti necessari per tali rapporti.

Alla candidatura regionale saranno allegate le lettere di adesione sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner, recanti ruoli, apporti e impegno a costituire l'ATS con il Comune di Piacenza quale capofila. Qualora l'ATS sia già costituita, sarà allegato il relativo accordo, se conforme al Bando. La costituzione dell'ATS dovrà comunque intervenire entro la concessione del finanziamento regionale. Non è richiesta la preventiva costituzione dell'ATS per presentare la manifestazione di interesse.

Art. 2 - Finalità e indirizzo strategico della candidatura (Focus Missione 2)

La proposta progettuale assume quale riferimento prevalente la Missione 5, attribuendo primario risalto e priorità strategica alle azioni ed impatti riconducibili alla Missione 2 – Integrazione tra economia e socialità (con particolare attenzione a: abitare sociale, rigenerazione urbana ad impatto sociale, welfare di comunità e transizione ecologica/circolare).

Le premialità finanziarie sono riconosciute dalla Regione in presenza delle condizioni dell'art. 4 del Bando, descritte all'art. 7-bis del presente Avviso. La priorità comunale alla Missione 2 non attribuisce automaticamente il diritto a una maggiore percentuale di contributo.

Art. 3 - Finalità della manifestazione di interesse

Mediante il presente Avviso il Comune di Piacenza intende assicurare la massima conoscibilità dell'iniziativa e un percorso trasparente di individuazione dei potenziali partner, nel rispetto dei principi che informano l'azione amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990 e delle specifiche disposizioni del Bando regionale in materia di costituzione del partenariato.

La manifestazione di interesse è finalizzata, in particolare, a:

- individuare soggetti potenzialmente interessati a concorrere alla costruzione dell'Ecosistema territoriale;
- acquisire elementi conoscitivi relativi ai bisogni, alle criticità e alle opportunità presenti nel territorio;
- far emergere esperienze, servizi, iniziative, sperimentazioni e progettualità già esistenti suscettibili di essere sviluppate, integrate o messe in rete;
- acquisire idee e proposte relative alle possibili azioni da sviluppare nell'ambito della candidatura;
- ricognire competenze, risorse, beni, servizi, infrastrutture, tecnologie, reti e ulteriori asset che i soggetti partecipanti possano mettere a disposizione;
- verificare la disponibilità dei soggetti interessati ad assumere un ruolo operativo e stabile all'interno del partenariato;
- verificare, con particolare riferimento ai soggetti imprenditoriali privati non appartenenti al perimetro dell'economia sociale, la disponibilità a concorrere al co-investimento richiesto dal Bando regionale;
- costruire una composizione partenariale caratterizzata da eterogeneità, complementarità, capacità operativa e sostenibilità nel tempo;
- avviare, con i soggetti individuati, una successiva fase di confronto, approfondimento e definizione condivisa della proposta progettuale.

La presentazione della manifestazione di interesse non determina automaticamente l'inserimento del soggetto nel partenariato definitivo.

Il Comune procederà alla definizione della composizione finale del partenariato sulla base della coerenza dei profili e degli apporti proposti con le finalità del Bando e con la proposta progettuale in corso di definizione, nonché della complementarità tra i soggetti, dell'effettiva funzionalità di ciascun apporto e dell'equilibrio complessivo della rete.

Art. 4 - Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati dotati di autonomia giuridica e organizzativa che, in relazione alle proprie finalità istituzionali o statutarie, alle attività svolte, alle competenze possedute o alle risorse disponibili, siano in grado di contribuire alla costruzione e alla successiva eventuale attuazione della proposta progettuale.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del Bando regionale, il Comune di Piacenza intende prioritariamente individuare soggetti appartenenti alle tre categorie la cui presenza è obbligatoria ai fini della candidatura:

a) soggetti appartenenti al perimetro dell'economia sociale, e in particolare cooperative, mutue e società di mutuo soccorso, associazioni, comprese organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, fondazioni, comprese quelle filantropiche, e imprese sociali;

b) soggetti imprenditoriali privati non appartenenti al perimetro dell'economia sociale, in grado di concorrere alla costruzione del progetto e, in particolare, al co-investimento privato previsto dal Bando regionale;

c) soggetti appartenenti all'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, quali Università, Enti di ricerca, Centri per l'Innovazione della Rete Alta Tecnologia, Associazioni Clust-ER regionali o soggetti analoghi.

Le categorie sopra indicate corrispondono alla composizione minima obbligatoria del partenariato stabilita dal Bando regionale.

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti pubblici e privati dotati di autonomia giuridica rientranti nelle categorie ammesse dal Bando (Economia Sociale, Imprese For Profit, Ricerca/Innovazione, altri enti locali/pubblici).

Modalità di partecipazione:

1. Partecipazione Singola: È pienamente ammissibile la candidatura presentata da un singolo attore/soggetto che propone il proprio contributo, competenze, risorse o asset per la costruzione dell'ecosistema.

2. Partecipazione plurima o aggregata: possono presentare manifestazione di interesse aggregazioni, reti o partenariati già esistenti. Alle candidature presentate da un'ATS già costituita alla scadenza dell'Avviso sono attribuiti 15 punti nel criterio 4 dell'art. 12, previa produzione dell'atto costitutivo e dell'elenco dei componenti. In assenza di ATS già costituita sono attribuiti 0 punti per tale criterio; una semplice rete o aggregazione non dà diritto alla premialità. Il distinto criterio 5 attribuisce fino a 10 punti per complementarità, chiarezza dei ruoli e qualità della governance. I criteri 4 e 5 valgono complessivamente al massimo 25 punti. È ammessa la partecipazione singola o aggregata anche senza ATS già costituita.

La partecipazione è ammessa sia da parte di soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Piacenza o della provincia, sia da parte di soggetti aventi sede altrove, purché la proposta e il contributo offerto presentino una chiara e concreta ricaduta sul territorio interessato dalla candidatura.

Ciascun soggetto può presentare una sola manifestazione di interesse, fatto salvo il caso di partecipazione nell'ambito di aggregazioni o reti già esistenti, che dovrà essere espressamente dichiarato.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

I soggetti interessati devono possedere, alla scadenza dell'Avviso e per tutta la durata del procedimento, i requisiti seguenti, da verificare in relazione alla propria natura giuridica e al ruolo proposto.

In particolare, ciascun soggetto deve:

a) essere validamente costituito e operativo secondo il proprio ordinamento; essere iscritto nei registri, albi o elenchi previsti per la propria forma giuridica e attività, quando l'iscrizione sia obbligatoria;

b) rientrare in una delle categorie ammesse dall'art. 4 e indicare la categoria di appartenenza. I soggetti dell'economia sociale devono fornire gli elementi utili a verificarne la riconducibilità al perimetro individuato dall'art. 2 del Bando regionale;

c) presentare la domanda attraverso il legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri, indicando e documentando l'eventuale procura o delega;

d) svolgere attività coerenti con le finalità dell'Avviso oppure dimostrare di disporre di competenze, esperienze, risorse o beni utili al progetto, descrivendo il contributo e il ruolo operativo proposti;

e) non essere destinatario di provvedimenti definitivi o esecutivi che vietino di contrattare con la pubblica amministrazione o impediscano l'assunzione degli impegni richiesti, ove applicabili alla natura del soggetto e al rapporto da instaurare;

f) dichiarare la disponibilità a partecipare alla definizione della candidatura e, se selezionato, a costituire l'ATS con il Comune capofila, assumendo i ruoli e gli apporti concordati e gli obblighi di continuità previsti dall'art. 8;

g) fornire dichiarazioni veritiere e complete, segnalare eventuali situazioni di conflitto di interessi rilevanti per la procedura e comunicare tempestivamente le variazioni dei requisiti e degli impegni dichiarati;

Il possesso dei requisiti è dichiarato, nei casi consentiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune effettua i controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto; le dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze degli artt. 75 e 76, ove applicabili. Prima della costituzione dell'ATS saranno acquisiti i documenti necessari a verificare poteri, requisiti e impegni dei partner.

In caso di candidatura aggregata, i requisiti sono dichiarati e posseduti da ciascun componente per quanto di competenza. La domanda indica il referente dell'aggregazione e descrive separatamente ruolo e apporto di ogni aderente. L'appartenenza a una rete non sostituisce la verifica dei singoli soggetti e non attribuisce al referente il ruolo di capofila dell'ATS, riservato al Comune.

Le imprese esterne al perimetro dell'economia sociale indicano natura e valore stimato del proprio apporto. Il minimo del 25% richiesto dal Bando è verificato sul progetto complessivo e può essere garantito da più imprese insieme. I requisiti ulteriori eventualmente necessari per specifici affidamenti, sponsorizzazioni o concessioni saranno verificati nelle rispettive procedure; la presente manifestazione non costituisce affidamento di un contratto pubblico.

Art. 6 - Apporto richiesto ai soggetti partecipanti

La manifestazione di interesse deve rappresentare in maniera chiara il contributo sostanziale che il soggetto è disponibile ad apportare alla costruzione dell'Ecosistema territoriale.

Il contributo potrà riguardare, anche congiuntamente, la conoscenza dei bisogni territoriali e delle comunità di riferimento; competenze professionali, tecniche, scientifiche e organizzative; esperienze e progettualità già sviluppate; soluzioni innovative già sperimentate o in fase di sperimentazione; disponibilità di spazi, infrastrutture, attrezzature, tecnologie o altri asset; capacità di attivazione e coinvolgimento della comunità; attività di formazione, ricerca, monitoraggio o valutazione dell'impatto; risorse economiche, beni e servizi; ulteriori apporti utili alla progettazione e all'attuazione delle attività.

Particolare rilevanza sarà attribuita agli apporti che consentano di rafforzare o creare infrastrutture sociali stabili, sviluppare relazioni durevoli tra gli attori territoriali e assicurare sostenibilità alle attività oltre il periodo di finanziamento.

Il Bando regionale attribuisce infatti specifica premialità alle proposte che valorizzano soluzioni già parzialmente operative o modelli funzionanti pregressi e a quelle finalizzate alla costruzione o al potenziamento di infrastrutture sociali stabili e generative.

I soggetti imprenditoriali privati non appartenenti al perimetro dell'economia sociale indicano l'apporto che sono disponibili a fornire, specificandone la natura e una prima quantificazione. Il progetto deve garantire complessivamente il cofinanziamento privato minimo del 25% richiesto dal Bando regionale.

L'indicazione dell'apporto economico resa in questa fase ha natura preliminare e sarà oggetto di successiva definizione nell'ambito della predisposizione del piano economico-finanziario della candidatura.

Il cofinanziamento privato minimo del 25% del costo totale del progetto può provenire da uno o più soggetti imprenditoriali privati esterni al perimetro dell'economia sociale, in denaro o mediante beni e servizi di pari valore. Eventuali sponsorizzazioni saranno formalizzate nel rispetto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli altri adempimenti applicabili. La partecipazione all'ATS non sostituisce le procedure necessarie per tali contratti.

Art. 7 - Spese Ammissibili

Ai fini della predisposizione del piano economico-finanziario e della successiva rendicontazione, si specificano le categorie di spesa ammissibili previste dal bando regionale:

A. Servizi specialistici e consulenze (facilitazione, animazione territoriale, supporto progettuale);

B. Percorsi formativi, workshop e visite di studio;

C. Acquisto/noleggio di attrezzature e dotazioni;

D. Soluzioni ICT e piattaforme digitali;

E. Costi diretti per avvio di nuovi servizi o di infrastrutture sociali innovative;

F. Adeguamenti e interventi infrastrutturali strettamente necessari (nel limite massimo del 30% del totale delle voci da A ad E);

G. Spese di comunicazione e divulgazione (nel limite massimo del 5% del totale delle voci da A ad F);

H. Spese generali calcolate in misura forfettaria pari al 7% delle voci da A a G (non richiedono documentazione contabile analitica).

Sono ammissibili le spese relative ad attività realizzate dalla presentazione della candidatura al 31 dicembre 2028, salvo proroga regionale. Le spese da rendicontare a contributo devono essere sostenute dal Comune capofila e giustificate da documenti contabili intestati al medesimo, secondo l'art. 5 del Bando regionale. L'IVA è ammissibile se costituisce un costo effettivo non recuperabile per il Comune. Gli apporti dei partner in beni o servizi devono essere descritti e valorizzati nel piano economico e non danno automaticamente diritto a rimborsi o corrispettivi.

Art. 7-bis - Dimensione del progetto e contributo regionale

Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Bando regionale, il progetto deve avere un valore complessivo ammissibile di almeno euro 200.000,00, IVA esclusa. La soglia deve essere mantenuta anche in caso di variazione del piano dei costi e in sede di rendicontazione; il suo mancato mantenimento comporta la revoca del contributo secondo il Bando.

Il contributo regionale è a fondo perduto e copre ordinariamente fino al 50% del valore ammissibile complessivo del progetto, entro il limite massimo di euro 500.000,00 per progetto. Nel rispetto di tali limiti può coprire fino al 100% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta dal Comune capofila: ciò non equivale al finanziamento integrale del costo complessivo del progetto.

La percentuale di contributo può essere incrementata di 5 punti percentuali per ciascuna delle seguenti condizioni, cumulabili fino al 60%: a) presenza di una soluzione già parzialmente operativa o di un modello funzionante pregresso che dimostri maturità e immediata realizzabilità; b) finalità esplicita e comprovata di costruire o potenziare un'infrastruttura sociale stabile e generativa, in particolare in contesti in cui il mercato non offre altre soluzioni. Le premialità sono riconosciute nell'istruttoria regionale; resta fermo il massimo di euro 500.000,00.

Almeno il 25% del costo totale deve essere coperto da uno o più soggetti imprenditoriali privati non appartenenti al perimetro dell'economia sociale, in denaro o mediante beni e servizi di pari

valore. La parte residua non coperta dal contributo regionale e dalla quota privata obbligatoria è assicurata dal Comune o da altri partner, con risorse proprie, altre risorse pubbliche ammesse o beni e servizi valorizzati, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. L'eventuale riconoscimento delle premialità non riduce la quota privata minima del 25%.

A titolo esemplificativo, per un progetto di euro 200.000,00, assumendo tale importo come base di calcolo ammissibile, il contributo ordinario può arrivare a euro 100.000,00; la quota privata minima è euro 50.000,00 e i restanti euro 50.000,00 devono essere coperti da altre risorse. Con entrambe le premialità il contributo può arrivare a euro 120.000,00, la quota privata minima resta euro 50.000,00 e la restante copertura è euro 30.000,00.

Il piano economico della candidatura indica per ciascun partner natura, valore e modalità di disponibilità degli apporti e distingue le spese richieste a contributo. Gli impegni preliminari sono precisati e formalizzati nella documentazione di candidatura e nell'atto costitutivo dell'ATS. L'importo effettivo del contributo e le coperture definitive dipendono dal progetto approvato e dal provvedimento regionale; il presente Avviso non assegna finanziamenti ai partecipanti.

Art. 8 - Impegni connessi alla partecipazione al partenariato

I soggetti selezionati partecipano al confronto per definire la proposta progettuale e si impegnano a costituire esclusivamente un'Associazione Temporanea di Scopo con il Comune di Piacenza quale capofila. Alla candidatura sono allegate le lettere di adesione firmate dai legali rappresentanti, recanti ruoli, apporti e impegno a costituire l'ATS; se già costituita, si allega l'atto conforme al Bando. L'ATS deve essere costituita entro la concessione del finanziamento regionale. Non è richiesta la sua preventiva costituzione per partecipare all'Avviso.

L'ATS già costituita che presenta la manifestazione di interesse mantiene, in questa fase, il proprio referente. La selezione non attribuisce a tale referente il ruolo di capofila del progetto regionale, riservato al Comune. I partner definitivamente individuati dovranno aderire all'ATS con capofila il Comune, mediante adeguamento dell'atto esistente se idoneo oppure mediante costituzione della nuova ATS prevista dal presente Avviso, entro il termine regionale.

L'atto costitutivo e il relativo accordo disciplinano lo scopo comune, il coordinamento del Comune, gli organi e le modalità decisionali, le attività e le responsabilità di ogni partner, gli apporti economici e in beni o servizi, i tempi di attuazione, il monitoraggio, gli obblighi informativi e le conseguenze dell'inadempimento. La gestione delle risorse deve rispettare il ruolo del Comune quale beneficiario e le regole regionali di spesa e rendicontazione.

L'ATS è organizzata per assicurare il mantenimento del partenariato per tutta la durata del progetto e per almeno tre anni dalla sua conclusione. Le variazioni della composizione sono subordinate alla preventiva autorizzazione regionale prevista dal Bando. La costituzione dell'ATS non attribuisce automaticamente ai partner affidamenti, corrispettivi o rimborsi e non sostituisce gli eventuali atti necessari per l'uso degli spazi.

Art. 9 - Contenuto della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse è presentata mediante il modello di domanda richiamato all'art. 17. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall'informativa contenuta nell'art. 16. Per ogni

soggetto partecipante, anche in forma aggregata, devono essere indicati ruolo operativo e apporto previsto.

La domanda dovrà consentire all'Amministrazione di acquisire almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione, natura giuridica, sede e dati identificativi del soggetto, se in forma singola;

a-bis) in caso di partecipazione aggregata, denominazione e dati identificativi di tutti i componenti, indicazione del soggetto referente dell'aggregazione e dei relativi poteri di coordinamento, nonché ruolo e apporto di ciascun aderente. Il referente cura le comunicazioni della candidatura aggregata; il Comune di Piacenza resta capofila del progetto regionale e dell'ATS definitiva;

b) generalità del legale rappresentante e del referente operativo individuato per il progetto;

c) indicazione della categoria di appartenenza rispetto a quelle individuate all'art. 4;

d) sintetica descrizione delle attività svolte e delle competenze possedute;

e) descrizione delle esperienze pregresse maggiormente pertinenti rispetto alle finalità dell'Avviso;

f) individuazione dei principali bisogni, criticità o opportunità del territorio ai quali il soggetto ritiene opportuno fornire risposta attraverso la candidatura;

g) descrizione del possibile contributo progettuale e del ruolo che il soggetto propone di assumere;

h) indicazione delle competenze, risorse, beni, servizi, infrastrutture, tecnologie, reti o altri asset eventualmente messi a disposizione;

i) descrizione di eventuali progetti, servizi, modelli o sperimentazioni già attivi e suscettibili di essere sviluppati nell'ambito dell'Ecosistema territoriale;

j) indicazione degli effetti e degli impatti che il contributo proposto potrebbe generare sul territorio;

k) elementi relativi alla sostenibilità e alla possibile prosecuzione delle attività successivamente alla conclusione del finanziamento;

l) eventuale disponibilità al co-investimento, con indicazione della natura dell'apporto e, ove possibile, della relativa quantificazione;

m) dichiarazione di disponibilità a partecipare alla progettazione e, se individuato quale partner, a costituire l'ATS con il Comune capofila e ad assumere gli impegni operativi, economici e di continuità previsti dal Bando e dall'art. 8 del presente Avviso.

La manifestazione potrà essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto partecipante ai fini della migliore rappresentazione delle proprie esperienze e della proposta avanzata.

In caso di candidatura aggregata, la domanda è sottoscritta dai legali rappresentanti dei componenti oppure da un rappresentante comune munito di idonei poteri documentati. Le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni di ciascun componente devono essere rese dai soggetti legittimati.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro le ore **12.00** del giorno **25 novembre 2026** mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, indicando nell'oggetto:

“Manifestazione di interesse - Ecosistema territoriale innovativo per l'Economia Sociale”.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato mediante firma digitale oppure mediante firma autografa accompagnata, ove necessario, da copia di un documento di identità in corso di validità.

Ai fini del rispetto del termine fanno fede la data e l’ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella del Comune, indipendentemente dalla successiva registrazione di protocollo.

Le manifestazioni pervenute oltre il termine non saranno ammesse. Il Comune potrà disporre una proroga prima della scadenza o una successiva riapertura, pubblicandola con le stesse modalità dell’Avviso e garantendo parità di trattamento, compatibilmente con i termini della candidatura regionale.

Art. 11 - Istruttoria delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno sottoposte a una preliminare verifica di ammissibilità formale, concernente il rispetto del termine e delle modalità di presentazione, la sottoscrizione della domanda, la riconducibilità del soggetto alle categorie ammesse e la completezza degli elementi essenziali richiesti dal presente Avviso.

Il Comune può richiedere chiarimenti e integrazioni per irregolarità formali, assegnando termini uniformi. Non sono consentite modifiche sostanziali delle proposte dopo la scadenza. L’eventuale integrazione documentale sull’ATS può dimostrare una costituzione già avvenuta entro la scadenza, ma non consente di acquisire il bonus costituendo l’ATS successivamente.

Le candidature ammissibili sono valutate da una commissione di valutazione. La commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra il personale dell’Ente in possesso di competenze ed esperienza pertinenti all’oggetto dell’Avviso. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite a un dipendente non componente della commissione, senza diritto di voto.

Prima dell’insediamento, i componenti e il segretario, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiarano l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di altre cause ostative previste dalla normativa applicabile, nel rispetto dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente. Resta fermo l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni sopravvenute e di astenersi nei casi previsti.

La commissione applica i criteri e i punteggi stabiliti dal presente Avviso. Le operazioni di valutazione, i punteggi attribuiti e le relative motivazioni sono riportati in appositi verbali

L'istruttoria sarà finalizzata a valutare sia la qualità del singolo contributo proposto sia la sua funzionalità rispetto alla costruzione complessiva del partenariato.

Art. 12 - Criteri di valutazione e premialità

Criterio	Elementi oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1. Coerenza con le finalità dell'Avviso e del Bando regionale e risalto alla Missione 2	Coerenza con le finalità dell'Avviso e del Bando e con la priorità alla Missione 2; presenza di soluzioni mature o infrastrutture sociali stabili. Il riconoscimento delle premialità sul contributo compete alla Regione ai sensi dell'art. 7-bis.	**20**
2. Qualità ed esperienza del soggetto	Esperienze pregresse pertinenti; competenze tecniche, organizzative o scientifiche; conoscenza del territorio e dei target; qualità delle professionalità disponibili	**15**
3. Qualità e concretezza del contributo proposto	Chiarezza del ruolo; concretezza delle attività; capacità di rispondere a bisogni territoriali; presenza di soluzioni, servizi o modelli già sperimentati	**20**
4. Premialità per ATS già costituita	Candidatura presentata da un'ATS già costituita alla scadenza dell'Avviso, documentata mediante atto costitutivo ed elenco dei componenti: 15 punti. In assenza di ATS già costituita: 0 punti. La semplice rete o aggregazione non costituita in ATS non dà diritto alla premialità.	**15**
5. Complementarità e governance	Complementarità dei soggetti e delle competenze; chiarezza dei ruoli operativi; qualità delle modalità di coordinamento e dei processi decisionali: fino a 10 punti. Il criterio è distinto dal criterio 4; la somma dei due criteri non supera 25 punti.	**10**
6. Sostenibilità, risorse e capacità di co-investimento (art. 134 D.Lgs. 36/2023)	Concretezza e quantificazione degli apporti; contributo alla quota privata minima del 25% del progetto, anche cumulando più imprese; sostenibilità futura. La soglia non è richiesta a ciascuna impresa.	**15**
7. Impatto e capacità trasformativa	Potenziale di impatto sociale, occupazionale ed economico sul territorio.	**5**
TOTALE		**100**

Sono considerate idonee alla prosecuzione del percorso le candidature che conseguono almeno 60/100. La valutazione riguarda la candidatura singola o aggregata nel suo complesso; il bonus per ATS è attribuito una sola volta per candidatura e non si moltiplica per il numero dei componenti.

Il raggiungimento della soglia di idoneità non comporta automaticamente l'inserimento nel partenariato definitivo.

Tra i soggetti risultati idonei, il Comune definirà la composizione del partenariato tenendo conto della necessità di assicurare:

a) la presenza delle categorie obbligatorie previste dall'art. 2 del Bando regionale;

b) l'eterogeneità e complementarità delle competenze;

c) l'assenza di duplicazioni non funzionali tra soggetti aventi profili e apporti sostanzialmente analoghi;

d) la coerenza tra i diversi contributi e l'impianto progettuale complessivo;

e) la sostenibilità organizzativa ed economico-finanziaria della rete;

f) l'adeguata copertura delle attività e delle competenze necessarie all'attuazione del progetto.

Art. 13 - Definizione del partenariato e successiva fase di progettazione

All'esito dell'istruttoria, il Comune individuerà i soggetti con i quali avviare la successiva fase di approfondimento e costruzione della proposta progettuale.

L'Amministrazione potrà convocare i soggetti risultati idonei, singolarmente o congiuntamente, al fine di approfondire le proposte presentate, verificarne la complementarità, precisare i rispettivi apporti e costruire una visione progettuale comune.

Nell'ambito di tale fase il Comune potrà proporre integrazioni, accorpamenti o rimodulazioni delle proposte emerse, qualora funzionali alla maggiore coerenza, sostenibilità e competitività della candidatura regionale.

La proposta progettuale finale sarà pertanto il risultato di un processo di composizione e integrazione degli apporti ritenuti maggiormente funzionali agli obiettivi della candidatura, e non della mera sommatoria delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il Comune manterrà il ruolo di coordinamento del processo, nonché la responsabilità della definizione e presentazione della candidatura in qualità di potenziale soggetto beneficiario e capofila.

Ai soggetti individuati per il partenariato definitivo sarà richiesta la sottoscrizione delle lettere di adesione con ruoli, apporti e impegno alla costituzione dell'ATS, nonché della restante documentazione necessaria alla candidatura. L'ATS, con il Comune quale capofila, sarà costituita entro la concessione del finanziamento regionale, secondo l'art. 8 del presente Avviso.

Art. 14 - Natura della procedura e riserve dell'Amministrazione

La presente procedura ha carattere esplorativo e non costituisce offerta al pubblico, procedura di affidamento, concessione di contributi o promessa nei confronti dei soggetti partecipanti.

La presentazione della manifestazione di interesse non determina alcun diritto all'inserimento nel partenariato, alla partecipazione alla successiva attuazione del progetto, all'affidamento di attività o al riconoscimento di compensi, rimborsi o vantaggi economici.

Il Comune si riserva di sospendere, modificare, prorogare o revocare il presente Avviso per motivate ragioni di interesse pubblico o in conseguenza di modifiche del Bando regionale, nonché di non procedere alla candidatura qualora non risultino sussistenti le condizioni necessarie alla predisposizione di una proposta adeguata.

Il Comune potrà altresì procedere alla costruzione del partenariato anche in presenza di un numero limitato di manifestazioni di interesse, purché risultino rispettati i requisiti minimi previsti dal Bando regionale e sia garantita una composizione adeguata rispetto agli obiettivi progettuali.

Art. 15 - Responsabile del procedimento e informazioni

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il Servizio Europa e Fundraising del Settore Piacenza 2030 del Comune di Piacenza. Il responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Cavagna, Elevata Qualificazione dello stesso Servizio.

Le richieste di chiarimento possono essere inviate a lorenzo.cavagna@comune.piacenza.it. Per le comunicazioni formali resta disponibile la PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it. Eventuali chiarimenti di interesse generale sono pubblicati sul sito istituzionale, senza divulgare dati personali non necessari.

Art. 16 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, con sede in Piazza Cavalli n. 2, 29121 Piacenza, contattabile alla PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@comune.piacenza.it. Le informazioni istituzionali aggiornate sono disponibili nella sezione Privacy del sito www.comune.piacenza.it.

I dati identificativi, di contatto, professionali e relativi ai requisiti e alle dichiarazioni dei legali rappresentanti, referenti e altri soggetti indicati nelle domande sono trattati per ricevere e valutare le manifestazioni, verificare le dichiarazioni, comporre il partenariato, presentare la candidatura regionale e gestire gli eventuali accordi, controlli e obblighi di legge. La base giuridica è costituita dall'adempimento di obblighi legali e dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento, in relazione al D.Lgs. n. 267/2000, alla Legge n. 241/1990 e alla disciplina della procedura. Il trattamento non si fonda sul consenso.

Il conferimento dei dati necessari all'istruttoria è obbligatorio per partecipare; la loro mancanza può impedire la valutazione della domanda. Non devono essere trasmessi dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari. Eventuali dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne e reati sono trattati esclusivamente quando necessari e consentiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento e dalla normativa nazionale applicabile.

Il trattamento avviene su supporto cartaceo e con strumenti informatici da parte di personale autorizzato e di eventuali responsabili designati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. I dati possono essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai soggetti incaricati di supportare la procedura e agli enti competenti per controlli o altri adempimenti. L'accesso agli atti e le pubblicazioni obbligatorie avvengono nei limiti della normativa applicabile e del principio di minimizzazione. Non sono previste decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati né trasferimenti extra SEE nell'ambito della procedura.

I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e dell'eventuale progetto, ai controlli e alla tutela dei diritti, secondo i termini di conservazione amministrativa e

archivistica applicabili. Gli atti destinati alla conservazione permanente sono mantenuti secondo la disciplina degli archivi pubblici.

Gli interessati possono chiedere al titolare, anche tramite il DPO, l'accesso ai dati, la rettifica e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento, ai sensi degli artt. 15–22 del Regolamento. Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.